

b) Lavanderie

Sezione I – Rapporti tra lavanderie e privati

Ritiro e consegna	Art.	31
Termini di ritiro e consegna	"	32
Reclami	Art.	33
Responsabilità e risarcimento danni	"	34
Smarrimento degli oggetti	"	35
Sezione II – Lavorazione per conto di altre lavanderie		
Ritiro della biancheria	"	36
Biancheria e indumenti di particolare valore	"	37
Responsabilità della lavanderia	"	38
Riconsegna	"	39
Termini della riconsegna	"	40
Verifica	"	41
Smarrimento di oggetti	"	42
Risarcimento dei danni	"	43

b) Lavanderie

Sezione I

Rapporti tra lavanderie e privati

Art. 31 - Ritiro e consegna.

Se i capi da lavare sono ritirati dal domicilio del committente da parte dell'incaricato della lavanderia, il committente unisce al sacchetto la nota dei capi consegnati o l'indicazione del peso.

Il committente ha l'obbligo di segnalare i capi di particolare pregio e di indicarne il valore economico.

Per le consegne di una certa entità effettuate da alberghi, convitti, ecc., il committente può richiedere il controllo in sua presenza dei capi consegnati ed eseguire una copia della distinta, firmata in segno di ricevuta.

Il ritiro e la riconsegna dei capi a domicilio del committente ha luogo a periodi (intervalli) prestabiliti.

Art. 32 – Termini di ritiro e consegna.

La tintolavanderia è tenuta a rispettare il termine di consegna con una tolleranza di 10 giorni. Oltre tale periodo il cliente ha diritto a una riduzione del prezzo pari al 20%. Il cliente deve ritirare i capi entro il termine massimo di 20 giorni da quello indicato per la riconsegna.

La tintolavanderia ha facoltà di applicare sul prezzo convenuto una maggiorazione del 10% (a titolo di custodia) ogni mese o frazione di mese dopo il termine di scadenza fino a un massimo di 6 mesi.

Art. 33 - Reclami.

I reclami da parte del committente devono essere fatti non oltre le 48 ore e tale termine deve essere comunicato al cliente alla riconsegna;

ma se egli esegue anche la verifica qualitativa all'atto della riconsegna, il reclamo deve essere fatto immediatamente.

Art. 34 - Responsabilità e risarcimento danni.

Le lavanderie rispondono per tutti i deterioramenti non derivanti dall'usura e per le perdite, in ragione del cento per cento del valore effettivo ed attuale dei capi smarriti o deteriorati.

Art. 35 - Smarrimento degli oggetti.

Gli oggetti mancanti alla riconsegna si considerano smarriti dopo 30 giorni dal termine fissato per la riconsegna.

Sezione II

Lavorazione per conto di altre lavanderie

Art. 36 - Ritiro della biancheria.

La biancheria da lavare viene, di regola, ritirata da un incaricato della lavanderia presso il domicilio del committente, il quale redige, in duplice copia, la distinta dei capi consegnati, sottoscrivendola e facendola sottoscrivere dall'incaricato, dal quale si fa rilasciare una copia a titolo di ricevuta.

Il ritiro ha luogo, di regola, settimanalmente.

Art. 37 - Biancheria e indumenti di particolare valore.

Il committente ha l'obbligo di segnalare alla lavanderia la biancheria e i capi di particolare pregio e di indicarne il valore economico.

Art. 38 - Responsabilità della lavanderia.

La lavanderia deve eseguire il lavoro commessole a regola d'arte; tuttavia non risponde dell'esito della lavorazione di biancheria di tessuti misti raion e sintetici, nonché degli oggetti deteriorati da precedenti cattive lavorazioni, da eccessivo uso, da sudore o da altro agente.

Non garantisce la resistenza dei colori di tessuti che non abbiano tinte solide.

Art. 39 - Riconsegna.

Salvo i casi in cui la presa e la riconsegna della biancheria vengano eseguite dall'industriale, gli oggetti devono essere ritirati entro 2 mesi dalla loro consegna. Trascorso detto termine, la lavanderia non è responsabile di eventuali deterioramenti della biancheria in giacenza, ed è in sua facoltà esigere un supplemento di prezzo per la prolungata custodia.

Art. 40 - Termini della riconsegna.

La riconsegna viene effettuata, di regola, settimanalmente.

Per quantitativi di una certa entità, la lavanderia può richiedere un termine più ampio.

Art. 41 - Verifica.

Il committente deve effettuare la verifica dei capi al momento della riconsegna.

In ogni caso non sono ammessi reclami sulla lavorazione trascorsi 30 giorni dal termine della riconsegna.

Art. 42 - Smarrimento di oggetti.

Se l'oggetto consegnato per la lavorazione non è reperito alla scadenza del termine di riconsegna iniziale o prorogato ai sensi dell'Art. 40, non si considera smarrito, prima del trentesimo giorno dalla scadenza di tale termine o dalla richiesta fatta dall'interessato dopo l'uno o l'altro termine.

Art. 43 - Risarcimento dei danni.

La lavanderia è tenuta al risarcimento del danno per la perdita o il deterioramento totale o parziale degli oggetti, attribuibili a sua colpa.

Se tale responsabilità sussiste, il risarcimento è corrisposto nella misura massima del cento per cento del valore effettivo ed attuale dei capi smarriti o deteriorati.

L'industriale ha facoltà di intervenire, anche a mezzo di persone di sua fiducia, nella liquidazione del danno tra l'esercente e il privato proprietario dell'indumento perduto o deteriorato.